

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 853

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GRECO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 1992

Norme sul controllo del commercio e impiego
degli esplosivi

ONOREVOLI SENATORI. - Nelle province del meridione del nostro Paese costituisce fatto notorio ed immediatamente avvertibile da parte di chicchessia che i programmi estortivi delle organizzazioni criminali che controllano la vita sociale delle città vengano accompagnati e scanditi dall'uso sistematico di materiale esplodente, teso ad ottenere effetti intimidatori sia nei confronti delle categorie soggette alle loro azioni delittuose, sia nei riguardi della generalità dei cittadini, onde impedire che alcuni di questi ultimi possano trovare momenti di collaborazione con le istituzioni dello Stato.

Talora tale materiale esplodente viene lasciato inerte presso sedi di imprese, di società, di aziende o presso le abitazioni di singole persone per sottolineare la capacità di intervento dei singoli gruppi criminali e la possibilità di costoro di effettuare, anche in un secondo momento, ulteriori azioni più decise e più distruttive mediante l'uso effettivo del materiale esplodente, in precedenza solo depositato.

Più spesso, viceversa, viene fatto uso di detto materiale e vengono inferti danni rilevanti ad abitazioni private, ad autoveicoli, a stabilimenti industriali, punti di vendita commerciale. Sta di fatto che, qualunque sia la condotta tattica scelta dalle organizzazioni criminali, l'uso di materiale esplodente è divenuto sempre più frequente e costituisce un oggettivo pericolo non solo per le persone, le società o gli immobili presi di mira, ma per la generalità dei cittadini che potrebbero in ogni momento essere coinvolti in un attentato che, nei propositi degli stessi organizzatori, dovrebbe colpire soltanto beni e non persone.

Di frequente materiale esplodente viene utilizzato o in ore in cui ancora nelle strade vi è presenza di persone o in zone centrali delle città dove il transito delle persone è

possibile anche in ore notturne. Vi è pertanto una considerevole esposizione al rischio di molti cittadini e conseguentemente si pone un problema di tutela immediata ed efficace dell'ordine pubblico che, evidentemente, il fenomeno che ho appena segnalato pone in grave pericolo.

È per questi motivi che ritengo opportuna una modifica urgente della legislazione che regola la materia della fabbricazione, del deposito, della vendita, dell'acquisto e dell'uso degli esplosivi che appare inadeguata rispetto alla gravità del fenomeno da me segnalato, tanto è vero che l'uso del materiale esplodente da parte delle organizzazioni criminali è tragicamente frequente ed è lecito sospettare che gran parte di detto materiale provenga da aziende autorizzate a detenerlo e a trasferirlo a terzi.

Alla stregua della legislazione vigente e segnatamente degli articoli 46 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la detenzione in deposito, la vendita, il trasporto e la stessa fabbricazione di esplosivi e di materiali affini è soggetta all'autorizzazione del Ministro dell'interno o del prefetto competente. È altresì previsto che gli esercenti di fabbriche, depositi e rivendite di esplosivi debbano tenere un registro giornaliero delle operazioni di acquisto e di vendita del materiale esplodente onde consentire agli ufficiali di Pubblica sicurezza il controllo della esistenza e della quantità e qualità degli esplosivi detenuti. Tale sistema risulta integrato dalle disposizioni, oggi vigenti, degli articoli 18, 20, 25, 27, 28 e 29 della legge 18 aprile 1975, n. 110, che completano il quadro normativo complessivo della disciplina degli esplosivi nei confronti di coloro che, in maniera imprenditoriale e professionale, fabbricano, detengono, acquistano, vendono, utilizzano e trasportano

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

esplosivi di qualsiasi tipo. Tale disciplina formalmente dovrebbe garantire un controllo da parte delle forze di polizia di tutte le operazioni svolte da coloro che si trovano a detenere esplosivi per le ragioni che ho indicato, ma di fatto ciò non avviene, sia perchè i controlli non vengono effettuati sovente per mancanza di personale o per problemi organizzativi, sia perchè i registri di cui si è detto, che dovrebbero documentare la quantità di esplosivo detenuta, acquistata o ceduta da una azienda, sono affidati sostanzialmente alla correttezza ed alla onestà dei titolari.

È facile, in tal modo, fare figurare utilizzato in una cava un quantitativo di esplosivo che viceversa viene ceduto alle organizzazioni criminali, ed è facile fare figurare come utilizzato, sottratto o disperso altro quantitativo di esplosivo che segue la stessa strada.

In tal senso le disposizioni degli articoli 25 e 28 della legge 18 aprile 1975, n. 110, appaiono un quadro di riferimento formale che lascia sostanzialmente ai titolari delle

imprese, che fanno abituale impiego di esplosivo o che hanno il deposito per il consumo permanente o temporaneo di esplosivi di ogni genere, la responsabilità dell'impiego di siffatto materiale, atteso che sono costoro che dovranno curare la tenuta del registro delle operazioni giornaliere e dovranno controllare personalmente, o a mezzo di loro incaricati, le operazioni di impiego e di utilizzazione degli esplosivi. Qualora, come accade, qualcuno di tali soggetti non adotti comportamenti corretti, si faccia sedurre da compensi elevati o soggiaccia eventualmente anche a minacce, l'uscita dell'esplosivo che va a finire nella disponibilità delle organizzazioni criminali diventa operazione facile e priva di qualsiasi possibilità di controllo.

Le norme che si sottopongono all'approvazione ed all'attenzione dei senatori intendono proporre una modifica sostanziale delle disposizioni vigenti e determinare forme serie ed efficaci di controllo senza le quali gli inconvenienti segnalati non potranno essere eliminati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I titolari di imprese ed i responsabili di società che esercitino in maniera abituale od occasionale attività di fabbricazione, deposito, vendita, trasporto ed impiego di materiale esplodente di qualsiasi specie, devono istituire e tenere presso la propria azienda un registro delle operazioni giornaliere attinenti alle singole attività svolte.

2. Nel registro di cui al comma 1 devono essere indicati la quantità e la qualità dell'esplosivo prodotto, acquistato, venduto, trasportato ed impiegato, le persone che hanno effettuato le operazioni e coloro che hanno acquistato o venduto l'esplosivo.

3. La cessione di materiale esplodente può essere effettuata soltanto in favore di persone che siano munite di nulla osta del questore, il quale dovrà necessariamente tenere conto dei requisiti di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

4. La esecuzione di ciascuna operazione giornaliera e la sua registrazione dovranno essere effettuate alla presenza del titolare di impresa o del responsabile legale della società o di un loro delegato ed alla presenza di ufficiali o sottufficiali dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della guardia di finanza che devono essere di volta in volta inviati dai rispettivi Comandi.

5. Nell'eventualità in cui, per ragioni contingenti attinenti ai servizi espletati, i Comandi provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza attestino che non vi è momentanea disponibilità di personale, il prefetto provvede a disporre l'impiego di ufficiali o sottufficiali delle Forze armate specializzati in materia di armi ed esplosivi.

6. Nell'eventualità in cui l'esplosivo trattato abbia caratteristiche particolari e gli

ufficiali o sottufficiali di cui ai commi 4 e 5 intervenuti non siano in grado di indicarne la natura, il tipo o la quantità, dovranno essere altresì presenti esperti delle Forze armate che concorreranno alla formazione dell'atto.

7. Gli ufficiali o sottufficiali di cui ai commi 4 e 5 intervenuti redigeranno processo verbale delle operazioni compiute, indicando la quantità e la qualità del materiale trattato, la data delle operazioni e le persone intervenute; attesteranno altresì nel verbale di avere assistito alla operazione di impiego, indicando specificatamente la quantità utilizzata o distrutta.

Art. 2.

1. Il trasporto di materiale esplosivo venduto o destinato ai luoghi di impiego deve essere effettuato da personale della impresa cedente o della impresa cessionaria e con la presenza costante di ufficiali o sottufficiali di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 1. Costoro redigeranno processo verbale della operazione compiuta indicando la qualità e la quantità dell'esplosivo trasportato, il tragitto percorso ed il luogo di consegna.

Art. 3.

1. Chiunque eserciti l'attività di fabbricazione, deposito, vendita, trasporto ed impiego di esplosivi senza essere in possesso del registro delle operazioni giornaliere o senza tenerlo in regola con le operazioni compiute, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

2. Alla stessa pena di cui al comma 1 è soggetto chiunque effettui operazioni senza la presenza degli appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza e alle Forze armate, prevista dagli articoli 1 e 2.

3. Chiunque detenga, venda o trasporti quantitativi di esplosivo in eccedenza rispetto a quanto risulti dal registro delle operazioni giornaliere è punito con le pene

stabilite dall'articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, come sostituito dall'articolo 12 della legge 14 ottobre 1974, n. 497.

Art. 4.

1. La fabbricazione di esplosivi e prodotti affini o di elementi solidi o liquidi destinati alla composizione di esplosivi è consentita soltanto a seguito del conseguimento di licenza rilasciata dal Ministero dell'interno.

2. La fabbricazione di polveri piriche e materiali affini, compresi i fuochi artificiali, o di materiali e sostanze atte alla composizione di tali prodotti, deve essere effettuata previo conseguimento di autorizzazione da parte del prefetto territorialmente competente.

3. La detenzione in deposito, la vendita ed il trasporto di esplosivi, di polveri piriche e di tutti i prodotti affini devono essere autorizzati con licenza rilasciata dal prefetto territorialmente competente.

4. Il titolare dell'azienda autorizzata alla fabbricazione di esplosivi, di polveri piriche e prodotti affini deve indicare nel registro delle operazioni giornaliera la quantità ed il tipo di materiale prodotto.

5. L'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza sono tenute ad effettuare visite periodiche onde controllare, anche con l'ausilio di esperti delle Forze armate, la quantità e il tipo di materiale prodotto nella giornata al fine di accertarne la rispondenza con le indicazioni emergenti dal registro.

6. Chiunque fabbrichi materiale esplosivo senza la licenza di cui al presente articolo è punito con la reclusione da due a sei anni.

7. Il titolare della licenza di fabbricazione che venga trovato nel corso delle ispezioni dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza in possesso di materiale esplosivo fabbricato ma non indicato in tutto o in parte nel registro delle operazioni giornaliera, risponde con le pene previste dall'articolo 1 della legge 2 ottobre 1967,

n. 895, come sostituito dall'articolo 9 della legge 14 ottobre 1974, n. 497.

Art. 5.

1. Sono abrogati l'articolo 25 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e gli articoli 46, 47 e 55 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.